



STUDIO ZAMBELLO

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E TRIBUTARIA

Via Faustino Tanara n. 5 – 43121 Parma

Giuseppe Zambello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Monica Ortali
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Paolo Cuccu
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Matteo Poli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Alessandro Zambello
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Michela Aliani
Dottore Commercialista

Sara Martinelli
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n. 9/2024

Parma, 24 Luglio 2024

OGGETTO: *Concordato Preventivo Biennale - Disciplina aggiornata a seguito del Decreto Correttivo 20/06/2024*

Gent.mi clienti,

facendo seguito alla Circolare di Studio n. 7/2024 nella quale era stata introdotta l'embrionale disciplina del concordato preventivo biennale dettata dal Dlgs. n. 13/2024, alla luce dell'emanazione del decreto correttivo del 20 giugno 2024 riteniamo opportuno analizzare con maggiore dettaglio la normativa, i vantaggi e gli svantaggi di questo nuovo istituto con il quale i contribuenti, in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, possono determinare anticipatamente le basi imponibili IRES e IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di accettazione della proposta e per quello successivo.

Attualmente tale istituto non rileva in alcun modo ai fini IVA.

Si precisa che l'attuale normativa in tema di concordato preventivo biennale è destinata a subire modifiche nelle prossime settimane, in quanto sono già in cantiere alcuni interventi correttivi ed integrativi; pertanto, sarà nostra cura trasmetterVi un aggiornamento quando tali provvedimenti diverranno definitivamente efficaci.

1) Ambito di applicazione

Il concordato preventivo biennale si applica alle società, agli imprenditori individuali e ai liberi professionisti soggetti ad ISA, a patto che non presentino una causa di esclusione dagli stessi.

Gli imprenditori individuali e i liberi professionisti possono accedere all'istituto anche se applicano fin da subito il regime forfetario, tuttavia, solo per il periodo d'imposta 2024 e in via sperimentale, il concordato preventivo riveste una singola annualità.

2) Elaborazione e adesione alla proposta di concordato

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti il software per la compilazione dei dati propedeutici alla formulazione della proposta di concordato entro il 15 aprile di ogni anno, ad eccezione di questo primo anno di applicazione in cui tale data è posticipata al 15 luglio per i forfetari e al 15 giugno per gli altri soggetti.

Una volta elaborata la proposta, i contribuenti possono comunicare l'adesione alla stessa entro il 31 luglio, ad eccezione dell'anno 2024 in cui tale data è posticipata al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023 (31 ottobre 2024).

3) Requisiti di accesso e cause di esclusione

Possono accedere all'istituto del concordato preventivo biennale le società, gli imprenditori individuali e i liberi professionisti che:

- a) sono soggetti agli ISA, anche nel caso in cui presentino cause di esclusione;
- b) non hanno debiti tributari o previdenziali oggetto di avvisi di accertamento definitivi o di cartelle di pagamento non più impugnabili di importo singolarmente pari o superiore ad € 5.000 inclusi sanzioni e interessi (non rilevano gli importi rateizzati).

Sono invece esclusi i soggetti di cui sopra che:

- i. non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativa ad almeno uno dei tre anni precedenti al biennio oggetto di concordato;

- ii. hanno subito una condanna per uno dei reati tributari di cui al Dlgs n. 74/2000 o per il reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c. nei tre anni che precedono il biennio oggetto di concordato;
- iii. hanno prodotto redditi non concorrenti alla determinazione della base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- iv. hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta precedente al biennio che sarebbe oggetto di concordato, eccezion fatta per i forfetari che hanno iniziato l'attività nel 2024;
- v. hanno intenzione di optare per il regime forfetario nel primo periodo d'imposta che sarebbe oggetto del concordato preventivo biennale;
- vi. le società che hanno partecipato ad operazioni di fusione, scissione o conferimento nel primo periodo d'imposta che sarebbe oggetto del concordato preventivo biennale;
- vii. le società di persone e le associazioni professionali che hanno subito modifiche soggettive della compagine sociale nel primo periodo d'imposta che sarebbe oggetto del concordato preventivo biennale.

4) Effetti dell'accettazione della proposta

In caso di accettazione della proposta, il contribuente si impegna a dichiarare il reddito imponibile ai fini IRES – IRPEF e il valore della produzione netta ai fini IRAP risultanti dalla stessa per i due periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo.

Il reddito concordato rileva anche ai fini INPS, ma non ai fini delle casse previdenziali private.

Eventuali incongruenze tra le imposte liquidate sul reddito concordato e i versamenti effettuati saranno causa di avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.p.r. n. 600/1973.

Durante il biennio oggetto di concordato, i contribuenti sono comunque tenuti all'effettuazione di tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi obbligatori, compresa la comunicazione degli ISA.

5) Rinnovo del concordato

Al termine del biennio oggetto di concordato, qualora sussistano ancora i requisiti e non si verificano le cause di esclusione di cui al punto 3, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato preventivo relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire con le medesime modalità e scadenze di cui al punto 2.

6) Reddito di lavoro autonomo

Per gli esercenti arti e professioni che applicano il concordato preventivo biennale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo non si tiene conto:

- a) delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali;
- b) dei proventi ed oneri derivanti dalle partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;
- c) dei corrispettivi percepiti per la cessione della clientela o di elementi immateriali.

Il saldo positivo o negativo delle voci sopra individuate deve essere sommato algebricamente al reddito concordato per l'anno d'imposta in cui detti componenti reddituali vengono realizzati, tuttavia con la previsione che il reddito imponibile ai fini IRPEF non può mai scendere al di sotto dei € 2.000.

Qualora l'esercente arti o professioni partecipi ad una società trasparente o ad un'associazione aderente ad una proposta di concordato preventivo biennale, il reddito imponibile concordato di detto ente viene imputato pro-quota all'artista o professionista andandosi a sommare al proprio reddito di lavoro autonomo (concordato o meno).

7) Reddito d'impresa

Per gli imprenditori individuali e le società che applicano il concordato preventivo biennale, ai fini della determinazione del reddito d'impresa non si tiene conto:

- a) delle plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione dell'azienda, di un ramo d'azienda o dei cespiti dell'impresa;
- b) delle plusvalenze e minusvalenze relative alla cessione di partecipazioni;
- c) delle sopravvenienze attive e passive, ivi incluse le perdite su crediti;
- d) dei proventi ed oneri derivanti dalla partecipazione in altre società.

Anche in questo caso, il saldo positivo o negativo delle voci sopra individuate deve essere sommato algebricamente al reddito concordato per l'anno d'imposta in cui detti componenti reddituali vengono realizzati, tuttavia con la previsione che il reddito imponibile ai fini IRPEF o IRES non può mai scendere al di sotto dei € 2.000.

Vale quanto detto per il reddito di lavoro autonomo in caso di partecipazione dell'imprenditore individuale o della società ad un'altra società trasparente o ad un'associazione.

Si precisa che le perdite fiscali riportabili dagli esercizi precedenti non vengono già considerate nella proposta di concordato preventivo biennale, bensì dovranno essere scomutate dal reddito lordo concordato in sede di dichiarazione.

8) Base imponibile IRAP

Per i contribuenti soggetti all'IRAP che applicano il concordato preventivo biennale, il valore della produzione netta è determinato senza tenere conto delle plusvalenze e delle minusvalenze, nonché delle sopravvenienze attive e passive, anche se classificate negli aggregati A e B del conto economico.

Il saldo attivo e passivo dei suddetti componenti positivi e negativi viene sommato algebricamente al valore della produzione netta concordato, sempre con la soglia minima di € 2.000 di base imponibile.

9) Rilevanza delle basi imponibili concordate

Nel biennio oggetto di concordato preventivo, le minori o maggiori basi imponibili IRPEF, IRES e IRAP rispetto a quelle concordate non rilevano ai fini della liquidazione delle imposte dovute.

I contributi INPS sono dovuti sul reddito concordato, fermo restando il diritto del contribuente a versare i contributi sul reddito effettivo se superiore.

10) Cessazione degli effetti del concordato

Il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui si verifica la causa di cessazione se, nel corso di uno dei due periodi d'imposta ricompresi nel biennio:

A. le basi imponibili effettive risultano inferiori di oltre il 50% rispetto a quelle concordate a causa del verificarsi di una delle seguenti circostanze eccezionali previste dall'art. 4 del DM 14/06/2024:

- danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo tali da renderli inagibili e non più idonei all'uso, nonché il verificarsi di qualsiasi altra causa di inagibilità ai locali;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

- sospensione dell'attività dovuta al fatto che il cliente principale ha sospeso a sua volta la propria attività per gli eventi di cui sopra;
- inizio della liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
- concessione in affitto dell'unica azienda;
- sospensione amministrativa dell'attività imprenditoriale o professionale comunicata rispettivamente alla Camera di Commercio e all'Ordine Professionale di appartenenza.

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato, il contribuente può comunicare all'Agenzia delle Entrate il verificarsi dei suddetti eventi eccezionali ed ottenere una riduzione delle basi imponibili concordate:

- del 10% se l'attività viene sospesa per un periodo compreso tra i 30 e i 60 giorni;
- del 20% se l'attività viene sospesa per un periodo compreso tra i 61 e i 120 giorni;
- del 30% se l'attività viene sospesa per un periodo superiore a 120 giorni;

- B. il contribuente modifica l'attività svolta passando ad un'altra caratterizzata da un diverso indice sintetico di affidabilità fiscale;
- C. il contribuente cessa l'attività;
- D. il contribuente passa dal regime ordinario al regime forfetario;
- E. la società partecipa ad operazioni di fusione, scissione o conferimento;
- F. la società di persone o l'associazione professionale subisce modifiche soggettive della compagine sociale.

11) Decadenza del concordato

Gli effetti del concordato preventivo biennale vengono neutralizzati per entrambi i periodi d'imposta nei seguenti casi:

- a) vengono accertati, nei periodi d'imposta oggetto del concordato o in quello precedente, maggiori componenti positivi imponibili o minori componenti negativi deducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- b) viene modificata la dichiarazione dei redditi, con evidenza di un diverso reddito imponibile e/o di un diverso valore della produzione netta, in base alla quale è stata effettuata la proposta di concordato;

- c) sono indicati nella dichiarazione dei redditi dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini del concordato;
- d) maturano debiti tributari oggetto di avvisi di accertamento definitivi o di cartelle di pagamento non più impugnabili di importo singolarmente pari o superiore ad € 5.000 (non rateizzati);
- e) si verifica una delle seguenti cause di esclusione di cui al punto 3: i) (omessa presentazione dichiarazione dei redditi), ii) (condanna per reati tributari o di false comunicazioni sociali) e iii) (redditi esenti superiori al 40% del totale);
- f) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito della notifica dell'avviso bonario conseguente alla divergenza le imposte concordate e quelle versate;
- g) vengono comunicati dati inesatti o incompleti ai fini del calcolo del punteggio ISA in misura tale da determinare una base imponibile concordata inferiore del 30% rispetto a quella che si sarebbe determinata con i dati completi e corretti;
- h) viene omessa la trasmissione dei corrispettivi telematici o l'emissione degli scontrini relativamente ad almeno tre commesse in giorni diversi;
- i) viene omessa l'installazione di registratori di cassa o vengono dolosamente manomessi quelli installati;
- j) viene espresso il rifiuto all'esibizione delle scritture contabili o dichiarato il non possesso delle stesse.

In caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, le imposte e i contributi continuano ad essere dovuti in relazione alle basi imponibili concordate, se superiori a quelle effettive.

12) Benefici dell'adesione alla proposta di concordato

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato preventivo, il contribuente gode dei benefici premiali previsti dall'art. 9-bis, comma 11 del DL n. 50/2017 per i soggetti con ISA superiore a 8, ovvero:

- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale di crediti fino ad € 70.000 per quanto riguarda l'IVA e fino ad € 50.000 per quanto riguarda le imposte dirette;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità e del rilascio della garanzia per i rimborsi del credito IVA fino ad € 70.000;
- c) esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di comodo;

- d) esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici;
- e) anticipazione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento;
- f) esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Inoltre, l'amministrazione finanziaria non può emettere avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta ricompresi nel concordato, tranne nel caso in cui dall'attività istruttoria emerga il verificarsi di una causa di decadenza.

13) Determinazione degli acconti

Per quanto riguarda il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato in base al metodo storico ovvero sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente, si applica una maggiorazione del 15% ai fini IRES/IRPEF (12% per i forfetari) e del 3% ai fini IRAP sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato dei componenti positivi e negativi di reddito di cui non si tiene conto nel concordato (plus e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, ecc.). Tali maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento dei secondi acconti.
- b) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato in relazione alle basi imponibili concordate ovvero con il metodo previsionale, qualora il contribuente versi gli acconti in due rate di cui la prima versata secondo le regole ordinarie, la seconda rata è calcolata come differenza tra quanto dovuto in funzione della base imponibile concordata e quanto versato con la prima rata.

14) Flat tax sull'aumento di reddito

Al fine di rendere più attrattivo l'istituto del concordato preventivo biennale, il Governo sta lavorando all'introduzione di una *flat tax* incrementale sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente all'adesione.

In particolare, stando alle attuali indiscrezioni, l'aliquota d'imposta applicabile al sovra-reddito concordato rispetto a quello dichiarato dovrebbe ridursi all'aumentare del punteggio ISA conseguito nel periodo d'imposta antecedente all'adesione al concordato:

- per i contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8, l'aliquota della *flat tax* incrementale è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 6 e 7,99, l'aliquota della *flat tax* incrementale è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6, l'aliquota della *flat tax* incrementale è pari al 15%.

Restando come sempre a disposizione per ogni necessità di confronto e chiarimento, lo Studio Zambello Vi porge i migliori saluti.